

Allegato E)

Regolamento per la pratica dello sci da fondo al centro Viole del Monte Bondone

Art. 1 *Comportamento del fondista al Centro*

1. L'accesso alle piste tracciate, attrezzate e dichiarate aperte è consentito solo a sciatori equipaggiati con sci idonei per la disciplina dello sci da fondo e muniti di regolare biglietto o abbonamento di ingresso.
2. Sulle piste tracciate e attrezzate per lo sci da fondo è vietato l'ingresso ai pedoni e agli animali, sciolti o al guinzaglio, nonché l'uso di mezzi quali sci da discesa, sci da escursionismo, snowboard, slitte, motoslitte, bob, ciaspole, gommoni (tubing) e similari.
3. Ogni fondista deve attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta all'ingresso delle piste e lungo le piste medesime.
4. E' fatto divieto di accedere alle piste con il segnale di pista chiusa esposto alla cassa del Centro fondo o all'ingresso piste.
5. E' fatto divieto a chiunque di accedere alle piste senza regolare biglietto o abbonamento di ingresso.
6. Al Centro sono presenti due tracciati riservati ai pedoni, agli animali al guinzaglio e alla pratica delle ciaspole. L'accesso a questi tracciati è gratuito.

Art. 2 *Comportamento del fondista in pista*

1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni fondista, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve rispettare le seguenti regole:
 - a. Condotta
 - Il fondista deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista, alla situazione ambientale ed alle proprie capacità tecniche, non costituisca pericolo per l'incolumità propria ed altrui; in particolare ogni fondista deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile.
 - La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera in prossimità di fabbricati o ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti.
 - b. Direzione e corsia
 - Le piste devono essere percorse nella direzione indicata. Se la pista è a più corsie ognuno può impegnare quella che preferisce.
 - Il fondista proveniente da dietro deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con il fondista che lo precede.
 - Il fondista che precede che si immette o attraversa una pista deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o altri.

c. Sorpasso

- Il fondista che intende sorpassare un altro fondista deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sulla destra o sulla sinistra, su una corsia libera oppure fuori corsia, ma ad una distanza tale da evitare intralci al fondista sorpassato.
- Il fondista che precede non è obbligato a dare pista.
- Durante gli incroci e i sorpassi sia il fondista che sorpassa che il fondista sorpassato devono avvicinare i bastoni al corpo.

d. Precedenza e incroci

- Negli incroci il fondista deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
- Incrociandosi su una pista a doppio senso di marcia ciascun fondista deve tenersi a destra.
- Durante gli incroci sia il fondista che sorpassa che il fondista sorpassato devono avvicinare i bastoni al corpo.
- Il fondista deve dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti che vi possono accedere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, D.P.G.P. 22.9.1987, n. 11-51/Legisl.

e. Sosta

- Il fondista che sosta deve farlo al di fuori del binario e deve evitare pericoli per gli altri sciatori, portandosi sui bordi della pista.
- Il fondista è tenuto a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti, il fondista deve liberare tempestivamente il binario portandosi ai margini di essa.

f. Obbligo di soccorso

- Qualora incontri una persona infortunata ovvero in difficoltà, il fondista deve prestare l'assistenza occorrente e comunicare immediatamente l'incidente a qualsiasi stazione di chiamata ovvero al personale di soccorso della pista.

g. Transito e risalita

- E' vietato percorrere a piedi le piste da sci. In occasione di gare è vietato ai non partecipanti sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
- La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata sulle piste da sci o tratti delle stesse che espongono espressamente il divieto con idonea segnaletica.
- Ove non vietata, la risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza dei fondisti e rispettando le prescrizioni di legge nonché quelle adottate da A.S.I.S..
- E' vietato utilizzare le piste da sci al di fuori dell'orario di apertura al pubblico delle piste stesse.

h. Obbligo di riporre l'attrezzatura

- Il fondista deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, bastoncini o altro) durante la sosta ai punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.
2. E' vietato sciare fuori pista.
 3. E' vietata la pratica dello snowboard e dello slittino da competizione.
 4. Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a) della L.P. 7/1987, chiunque violi le regole di comportamento previste dall'articolo 30 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., riprese dagli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 92,00.

Art. 3 *Gare e competizioni sciistiche*

1. Per consentire lo svolgimento di gare o competizioni sciistiche, agonistiche e non, A.S.I.S. può chiudere parzialmente o totalmente una o più piste, rendendo nota al pubblico la chiusura totale o parziale con avviso alla cassa del Centro e con segnaletica ad ingresso pista. Qualora per una gara/competizione non sia riservata una o più piste, la presenza della gara/competizione è segnalata ad inizio pista.
2. Il pagamento della tariffa d'ingresso alle piste non è dovuto, nella giornata di gara, dagli iscritti alle gare e alle competizioni sciistiche per le quali risultino prenotate una o più piste.
3. L'accesso alle piste riservate alle gare e competizioni sciistiche è consentito solo agli iscritti. Il controllo dei partecipanti alla gara/competizione è effettuato dall'organizzatore della stessa.
4. La disciplina della gara/competizione è fissata dall'organizzatore della gara e dalla federazione di affiliazione del medesimo.

Art. 4 *Attività con istruttore di sci*

1. Gli utenti che accedono alle piste sotto la sorveglianza di un istruttore sono tenuti al pagamento della tariffa d'ingresso alle piste.
2. L'attività di istruzione di sci si svolge sotto la vigilanza e la responsabilità dell'istruttore.

Art. 5 *Orario di apertura al pubblico delle piste da sci - Controllo pagamento tariffa d'ingresso*

1. L'apertura al pubblico delle piste dichiarate agibili è effettuata tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, fatta eccezione per gli orari e le giornate in cui le piste risultano riservate a gare o competizioni.
2. Il controllo sulle piste del pagamento della tariffa d'ingresso è assicurato nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, da personale A.S.I.S. o da suoi incaricati.

3. Agli sciatori sprovvisti di regolare biglietto o abbonamento di ingresso sarà richiesta una tariffa pari alla penale contrattuale all'uopo deliberata dal Comune di Trento.

Art. 6 *Aree slitte/bob/tubing denominata Viote Family Snowland*

1. L'apertura al pubblico dell'area adibita a slitte/bob e dell'area adibita tubing è assicurata, compatibilmente con le condizioni di innevamento naturale nei mesi da dicembre a marzo. L'orario di apertura è 09.30-16.00 fino al 15 febbraio e 09.30-17.00 dal 16 febbraio.
2. Durante la permanenza nelle aree adibite a slitte/bob e tubing, i minori di anni dodici devono essere accompagnati da adulti affidatari.
3. E' vietata la discesa di bob/slitte nell'area riservata alla discesa di tubing e viceversa.
4. La risalita a piedi con slitte/bob e con tubing deve avvenire nelle aree esterne alle discese; è vietato salire e camminare nelle aree di discesa tubing e slitte/bob.
5. Nelle aree per slitte/bob e per tubing è vietata la pratica dello snowboard e dello slittino da competizione.
6. L'utente a monte deve mantenere una distanza dagli altri e una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con l'utente a valle, nonché il passaggio da un'area ad un'altra.
7. La velocità deve essere moderata e misurata in relazione alle caratteristiche delle discese, alla situazione ambientale e alle proprie capacità tecniche.
8. In caso di sosta, è necessario evitare pericoli per gli altri, portandosi a bordo discesa, togliendosi dai dossi o dai luoghi scarsamente visibili.
9. L'accesso alla risalita mediante Tapis Roulant è consentito solamente se provvisti di regolare biglietto di ingresso, E' obbligatorio indossare il braccialetto/riconoscimento che attesti il pagamento del ticket di ingresso, che è valido per un unico ingresso. E' vietato togliere o scambiare i braccialetti. Su richiesta dell'operatore, va esibito anche il ticket di ingresso.
10. Durante la risalita sul Tapis Roulant è vietato sedersi o sdraiarsi.
11. In caso di maltempo, il biglietto di accesso al Tapis Roulant non è rimborsabile.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, alle discese per slitte/bob e per tubing si applicano le norme comportamentali previste, per il fondista in pista, dall'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 *Norma di rinvio*

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalla L.P. 21.4.1987, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal regolamento di esecuzione della medesima legge provinciale.